

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale Civile e Penale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. FRANCESCO LAMAGNA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. *omissis*/ 2011 R. G., iscritta a ruolo il 06.6.2011 e promossa, inizialmente, con atto di citazione,

DA

SOCIETA UTILIZZATRICE

NONCHE'

SOCIETA UTILIZZATRICE in FALLIMENTO

- attori -

CONTRO

LEASING S.P.A.

- convenuta -

In punto: opposizione a decreto ingiuntivo;

successivamente riassunta, a causa dell'intervenuto FALLIMENTO DELLA SOCIETA UTILIZZATRICE S.R.L., con ricorso in riassunzione depositato in data 05.10.2015, da:

- attori -

CONTRO

LEASING S.P.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Al fine di un opportuno inquadramento dell'oggetto del presente giudizio è necessario premettere che, con ricorso depositato in data 24.3.2011, la **LEASING S.P.A.** ha agito in via monitoria nei confronti di **SOCIETA UTILIZZATRICE** e della garante, nella persona dell'Amministratore Unico per ottenere la soddisfazione del credito vantato verso i predetti debitori principali e garante, a titolo di canoni scaduti e non pagati, oltre agli interessi moratori pattuiti, e di quelli a scadere attualizzati, compreso l'importo per il riscatto, maturati in relazione al contratto stipulato inter partes n. OMISSIS del 09.02.2007, con il quale era stata concessa in locazione finanziaria a **SOCIETA UTILIZZATRICE** l'imbarcazione da diporto Modello Aicon 64 (meglio individuata e descritta nel citato ricorso per decreto ingiuntivo) ed alla successiva scrittura privata integrativa di proroga e modifica del 16.02.2010, credito indicato come di ammontare superiore ad Euro 925.000,00, dal quale detrarre quanto la stessa concedente avesse ricavato dalla vendita o reimpiego anche in

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Dott. Francesco Lamagna del 28 marzo 2017

leasing del bene (già spontaneamente restituito dagli utilizzatori) al netto delle relative spese sostenute.

La **LEASING S.P.A** ha richiesto, quindi, che fosse ingiunto a **SOCIETA UTILIZZATRICE** ed alla garante, con provvedimento da dichiararsi provvisoriamente esecutivo, il pagamento in suo favore della suddetta somma capitale di Euro 925.191,87, da maggiorarsi degli interessi legali spettanti dalla domanda e sino al saldo.

L'istanza monitoria è stata accolta dall'intestato Tribunale di Vicenza con decreto n. OMISSIS /2011 Ing. emesso in data 04 / 05.4.2011.

Avverso il provvedimento monitorio ottenuto dalla **LEASING SPA**, la **SOCIETA UTILIZZATRICE**. e la garante hanno proposto tempestiva opposizione, convenendo in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l'ingiungente, contestando, sotto vari profili, la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla società di leasing, deducendo, in particolare, che non sussisteva l'asserito loro inadempimento contrattuale e, comunque, che lo stesso non fosse di gravità tale da legittimare la società concedente ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, essendo rimaste inevase due sole rate, relative ai mesi di gennaio e febbraio 2011; che le pretese avversarie trovavano fondamento su clausola contrattuale (art. 14) vessatoria ed in quanto tale nulla, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo, applicabile nella fattispecie de qua; che, per l'effetto, nella determinazione dell'eventuale credito da riconoscersi in capo all'ingiungente doveva trovare applicazione la disposizione di cui dall'art. 1526 c.c., essendo il relativo rapporto contrattuale riconducibile alla fattispecie del leasing traslativo; che nel corso del rapporto erano state dai medesimi versate ben 46 mensilità di canoni, per un importo complessivo di Euro 758.000,00; che il natante era stato restituito, come riconosciuto anche dalla società ingiungente.

Sulla base di tali assunti, gli opposenti hanno richiesto che l'adito Tribunale, previa sospensione della già concessa esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, dichiarasse nullo e di nessun effetto e, comunque, revocasse l'impugnato provvedimento monitorio e respingesse le domande tutte *ex adverso* proposte in giudizio.

Gli stessi opposenti, inoltre, in via riconvenzionale, hanno chiesto che **LEASING SPA** fosse condannata, da un lato, alla restituzione in favore di **SOCIETA UTILIZZATRICE**. della somma di Euro 758.000,00, corrispondente alle rate dei canoni di leasing dalla stessa riscosse, previa compensazione con l'eventuale minor credito risultante a favore dell'ingiungente e, dall'altro, a risarcire loro, ex art. 96 c.p.c., tutti i danni subiti e subendi, derivanti dal contegno processuale osservato dalla convenuta-opposta, e quantificati nella somma di Euro 200.000,00 o in quella diversa da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si costituiva in giudizio la **SOCIETA UTILIZZATRICE**, con apposita comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.5.2012, contestando la fondatezza degli assunti attori e richiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la reiezione di ogni domanda formulata dagli opposenti, con conseguente conferma del provvedimento monitorio, con il favore delle spese di lite; in via subordinata, l'opposta instava affinché gli attori opposenti venissero condannati a pagare l'importo di Euro 925.191,87, azionato in via monitoria, o la diversa somma che sarebbe risultata di giustizia, da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al saldo.

Nel dettaglio, l'opposta ha negato che la clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 14 delle condizioni generali dello stipulato contratto di leasing fosse di natura vessatoria e che, nel caso di specie, fosse applicabile la disciplina di cui all'art. 1526 c.c..

Alla prima udienza di comparizione delle parti del 05.6.2012, il Giudice designato ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo alle parti, su loro concorde richiesta, i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c..

Alla successiva udienza del 05.6.2013, fissata per l'adozione dei provvedimenti istruttori, il Giudice ha disposto l'espletamento di C.T.U. e ordinato all'opposta di esibire in giudizio il contratto mediante il quale aveva rivenduto a terzi l'imbarcazione già oggetto dello stipulato contratto di leasing.

Con ricorso in riassunzione depositato in via telematica in data 05.10.2015, i procuratori degli oppositori, nel comunicare l'intervenuto fallimento della **SOCIETA UTILIZZATRICE**, hanno richiesto che fosse disposta l'interruzione del processo e, al contempo, fissata nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, manifestando il loro interesse in tal senso.

Con Provv. 8 ottobre 2015, emesso fuori udienza e regolarmente comunicato alle parti costituite, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del giudizio a causa del fallimento della **SOCIETA UTILIZZATRICE** e fissata contestualmente la nuova udienza del 22.4.2016 per la precisazione delle conclusioni.

Alla suddetta udienza, il Giudice ha dichiarato la contumacia del Fallimento della **SOCIETA UTILIZZATRICE** e della convenuta opposta, fissando peraltro la nuova udienza di precisazione delle conclusioni del 03.6.2016 per consentire alla **LEASING SPA** di costituirsi formalmente nel giudizio riassunto.

Con apposito atto depositato in data 29.4.2016, l'opposta si è nuovamente costituita in giudizio, richiamando le difese e conclusioni già rassegnate nel corso del procedimento.

La causa, da ultimo, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata riservata per la decisione, all'udienza del 03.6.2016, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa assegnazione alle stesse parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Così ricostruiti, in sintesi, l'iter del procedimento e le prospettazioni delle parti, più diffusamente compendiate nei rispettivi scritti difensivi, ritiene il Giudicante che l'opposizione proposta da **SOCIETA UTILIZZATRICE** e originariamente dalla garante si riveli solo parzialmente fondata, per le ragioni che si vengono ad esporre.

Al riguardo, va premesso che devono ritenersi acquisiti in causa, perché risultanti documentalmente e non contestati, alcuni elementi di fatto, in particolare, che la **LEASING SPA**, in data 09.02.2007, ha acquistato dalla FORNITORE S.r.L., per il corrispettivo di Euro 1.440.000,00, oltre I.V.A., l'imbarcazione da diporto modello Aicon 64 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio); che la stessa **LEASING SPA** con contratto n.OMISSIS, di pari data, ha concesso in locazione finanziaria a **SOCIETA UTILIZZATRICE**. - dei quali si è costituita fideiussore la OMISSIS S.r.L. - la suddetta imbarcazione per una durata di 96 mesi e contro un corrispettivo globale di Euro 1.707.060,00, oltre I.V.A., suddiviso in 96 canoni periodici, il primo dei quali dell'importo di Euro 432.000,00, oltre I.V.A., ed i successivi n. 95 da versarsi mensilmente nei termini che seguono: dal n. 1 al n. 12, a partire dall'01.3.2007, ciascuno dell'importo di Euro 6.000,00, oltre I.V.A.; dal n. 13 al n. 24, ciascuno dell'importo di Euro 7.000,00, oltre I.V.A.; dal n. 25 al n. 36, ciascuno dell'importo di Euro 8.000,00, oltre I.V.A.; dal n. 37 al n. 95, ciascuno dell'importo di Euro 17.340,00, oltre I.V.A.; che alla scadenza della locazione finanziaria, fissata per la data del 09.02.2015, gli utilizzatori avrebbero potuto acquistare l'imbarcazione de qua corrispondendo il prezzo di riscatto di ammontare pari ad Euro 14.400,00 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).

E', altresì, incontestato *inter partes* che, con successiva scrittura privata integrativa di proroga e modifica del 16.02.2010, il contratto di locazione finanziaria n.OMISSIS è stato prorogato a n. 108 mesi fino alla data del 09.02.2016, con modifica e rideterminazione del corrispettivo del leasing, concordato nell'importo complessivo di Euro 1.690.257,00, oltre I.V.A., suddiviso in n. 108 canoni periodici, dei quali, considerati i versamenti già effettuati dagli utilizzatori, i rimanenti n. 71 canoni mensili avrebbero dovuto essere corrisposti, a decorrere dalla data dell'01.3.2010, come segue: dal n. 1 al n. 18, ciascuno dell'importo di Euro 8.000,00, oltre I.V.A.; dal n. 19 al n. 71, ciascuno dell'importo di Euro 16.269,00, oltre I.V.A.; che, al termine del contratto, il prezzo di riscatto del natante rimaneva fissato nell'importo già concordato di Euro 14.400,00 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio).

Del pari può ritenersi provato in causa, in quanto risultante dai documenti, di provenienza della parte opposta ma rimasti incontrovertibili in causa (v. doc. 1 fasc. oppONENTI), che gli utilizzatori hanno corrisposto alla **LEASING SPA.** (oltre al maxicanone iniziale di Euro 432.000,00, oltre I.V.A.) n. 46 canoni di locazione, il tutto per un importo complessivo di Euro 764.000,00, oltre I.V.A. (e non già di Euro 758.000,00 come erroneamente allegato dagli oppONENTI), e che gli stessi utilizzatori hanno omesso di versare alla concedente i canoni relativi alle mensilità di gennaio e di febbraio 2011, per l'importo di Euro 16.000,00, oltre I.V.A., nonché quelli successivi contrattualmente dovuti, compreso il prezzo di riscatto, per un ammontare complessivo, attualizzato al momento della risoluzione dello stesso contratto, di Euro 925.191,87, comprensivo di spese vive (v. doc. 7 fasc. monitorio).

Risulta, inoltre, documentalmente provato in atti che la **LEASING SPA.**, con lettera raccomandata a.r. del 14.02.2011, pur prendendo atto della richiesta di riconsegna spontanea dell'imbarcazione da parte degli utilizzatori, ha intimato a **SOCIETA UTILIZZATRICE** (e portato a conoscenza della garante G.M. s.r.l.) la risoluzione di diritto dello stipulato contratto di leasing, per inadempimento contrattuale degli stessi, dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 delle condizioni generali di contratto (v. doc. 9 fasc. monitorio).

Costituisce, inoltre, circostanza pacifica che la predetta società di leasing, una volta ottenuta la riconsegna dell'imbarcazione di cui trattasi, con atto autenticato nelle firme in data 24.4.2012, ha venduto lo stesso natante alla **TERZO AQUIRENTE SRL**, con sede in (Spagna), per il corrispettivo di Euro 555.000,00, oltre IVA (cfr. doc. 9 fasc. parte opposta).

Posti questi pacifici elementi fattuali, deve rilevarsi, in primo luogo, che il contratto di locazione finanziaria stipulato tra la **LEASING SPA** e **SOCIETA UTILIZZATRICE** si è risolto di diritto, per inadempimento degli utilizzatori, ai sensi della clausola n. 14 delle condizioni generali di contratto, costituendo circostanza pacifica ed incontrovertibile che costoro, al momento dell'intimata risoluzione, si erano resi responsabili del mancato pagamento di due rate mensili del contratto di leasing, per un ammontare di Euro 16.000,00, al netto d'I.V.A..

Recita, infatti, tale clausola, per il punto che qui interessa, che
"Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il contratto di locazione finanziaria (leasing) può essere sciolto dal Concedente, con il conseguente obbligo dell'Utilizzatore alla restituzione immediata al Concedente medesimo dell'imbarcazione / nave oggetto del presente contratto, nelle seguenti ipotesi:

a) mancato pagamento, alla scadenza, anche di un solo canone, quota, od altro importo o corrispettivo dovuto, nei modi e nei tempi previsti contrattualmente ivi compreso l'eventuale adeguamento ed indicizzazione dei canoni....."

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Dott. Francesco Lamagna del 28 marzo 2017

Orbene, considerato che la **LEASING SPA** si è avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nel citato art. 14 delle condizioni generali di contratto, non vi è dubbio che si è venuto a determinare l'effetto risolutivo del vincolo negoziale, senza necessità di valutare la gravità dell'inadempimento accertato a carico dei predetti utilizzatori.

Ed invero, in conseguenza di tale clausola diviene irrilevante ogni indagine diretta a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, dal momento che con l'approvazione di una clausola di tal fatta, ai sensi delle previsioni normative dell'art. 1341 c.c., i contraenti hanno previsto come determinante per la sorte del rapporto negoziale l'inadempimento dedotto, che assurge ad obbligazione primaria ed essenziale scaturente dallo stipulato contratto (v. Cass. 02.10.2014, n. 20854; 17.01.2007, n. 987; Cass. 5.01.2005, n. 167; Cass. 7.3.2001, n. 3343; Cass. 17.3.2000, n. 3102).

Gli opposenti, tuttavia, hanno eccepito che la suddetta clausola negoziale è vessatoria e, come tale, affetta da nullità, prevedendo la facoltà per il Concedente di ritenere risolto il contratto in caso di mancato pagamento, alla scadenza, anche di un solo canone e soprattutto nella parte in cui dispone che *"In caso di risoluzione l'Utilizzatore dovrà versare al Concedente a titolo di penale e salvo il maggior danno, tutti gli importi maturati a suo carico, a qualsiasi titolo fino alla data di risoluzione del contratto e inoltre tutti gli importi contrattualmente previsti a suo carico fino alla data di scadenza originaria del contratto di leasing, compreso l'importo del prezzo fissato per l'esercizio della facoltà di acquisto alla scadenza, come indicato alla lettera E) delle Condizioni Particolari, attualizzati al tasso base così come indicato alla lettera D.1) (Corrispettivo Indicizzato)....L'Utilizzatore avrà però diritto di ricevere dal Concedente l'eventuale ricavo dalla vendita o dal reimpiego in locazione finanziaria (leasing) dell'imbarcazione / nave oggetto del presente contratto... .., al netto di tutte le spese ed oneri, anche se giudiziali e non ripetibili, e comunque a qualsiasi titolo sostenuti dal Concedente. Sull'importo dovuto a titolo di penale decorrono gli interessi di mora come previsti al precedente articolo 4) delle Condizioni Generali dalle singole scadenze per gli importi maturati prima della risoluzione e da quest'ultima per quelli successivi attualizzati."*, comportando, a dire degli opposenti, siffatte previsioni negoziali, uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, a tutto svantaggio degli Utilizzatori.

Senonchè, ritiene il Giudicante che la regolamentazione pattizia delle condizioni aventi rilevanza ai fini della risoluzione del contratto e degli effetti della stessa risoluzione, non concretizzando alcuna violazione di principi inderogabili, né uno squilibrio economico rilevante tra i contrapposti interessi delle parti, si rivela del tutto legittima.

Ed invero, quanto al primo aspetto, rientra nell'autonomia delle parti e non determina l'asserito squilibrio contrattuale la previsione di considerare come determinante per la sorte del rapporto negoziale l'inadempimento dedotto, anche se di oggettiva modesta entità.

Sotto altro aspetto, una volta detratto il corrispettivo della rivendita dell'imbarcazione (o del reimpiego in locazione finanziaria dello stesso natante), l'acquisizione da parte della Concedente di tutti i canoni del leasing, scaduti e non pagati e a scadere (ivi compreso l'importo del prezzo concordato per l'esercizio della facoltà di acquisto alla scadenza), attualizzati al momento della risoluzione, da un lato, viene a configurare, in concreto, la mera restituzione del capitale investito, il riconoscimento degli interessi di mora convenuti, il rimborso delle spese sostenute ed il conseguimento degli utili dell'operazione finanziaria, secondo lo schema tipico del contratto di leasing e, dall'altro, ad escludere un indebito arricchimento della Concedente in pregiudizio degli Utilizzatori inadempienti.

A ciò si aggiunga, poi, che l'unica astratta connotazione di vessatorietà della clausola in oggetto è rappresentata dal rischio della *mala gestio* della Concedente in sede di rivendita del bene restituito, a tutto discapito degli Utilizzatori inadempienti.

Nella concretezza, tuttavia, l'espletata C.T.U. ha rassicurato sul fatto che, invece, la vendita è stata perfezionata a prezzo di mercato dell'imbarcazione, senza, quindi, alcun pregiudizio per gli interessi degli oppositori / Utilizzatori.

E del resto, la raggiunta conclusione trova significativa conferma nel fatto che gli stessi oppositori, ricevuta dalla Concedente la raccomandata con la quale venivano previamente informati dell'offerta di acquisto ricevuta (di Euro 555.000,00), con l'invito a presentare eventuali offerte maggiori, non solo non hanno fatto pervenire alla **LEASING SPA** alcuna proposta di acquisto più favorevole, ma, al contrario, hanno rappresentato a mezzo del loro Difensore che *"...i miei assistiti non opereranno alcuna manifestazione di interesse ad una offerta più conveniente rispetto a quella che avete ricevuto"*, evidentemente ritenendola implicitamente congrua (cfr. docc. 9 e 10 fasc. oppositori).

Nella descritta situazione, quindi, appare del tutto opinabile la mera allegazione degli oppositori (basata sulla perizia di parte redatta dall'Ing. OMISSIS) secondo la quale il valore di mercato dell'imbarcazione sarebbe stato di Euro 754.000,00, essendo rivolta la valutazione operata dal predetto consulente a perseguire interessi di parte e, come tale, inidonea a superare le oggettive e condivisibili determinazioni del consulente d'ufficio, fondate su indagini di mercato.

Accertata, dunque, la validità della clausola n. 14 delle Condizioni Generali di Contratto, qualificata vessatoria dagli oppositori, indipendentemente dalla natura, traslativa o di godimento, dello stipulato contratto di locazione finanziaria, è alla stessa clausola che deve farsi riferimento per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto di leasing, quale regolamentazione pattizia, pienamente valida, efficace e non vessatoria, prevalente sulla norma codicistica di cui all'art. 1526, comma 1, c.c., dettata in materia di vendita con riserva di proprietà, non senza rilevare, per ragioni di completezza, che il contratto concluso dalle parti, avendo ad oggetto un bene destinato a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore sicuramente superiore all'importo convenuto per il riscatto (Euro 14.400,00), come è stato dimostrato dalla circostanza che il natante è stato venduto al prezzo di Euro 555.000,00, rientra nello schema tipico del leasing traslativo.

Va chiarito, tuttavia, che, vertendosi in tema di clausola penale, è applicabile nella fattispecie la previsione normativa di cui all'art. 1526, comma 2, c.c., la cui ratio è volta ad evitare che si generi un arricchimento senza causa in capo alla Concedente, con ingiustificato pregiudizio per l'Utilizzatore, ancorché inadempiente, ed a riequilibrare le posizioni delle parti, attraverso un intervento officioso del Giudice, ai sensi dell'art. 1384 c.c., volto a ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui appare meritevole di tutela, secondo i principi ispiratori dell'art. 1322 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. III, 17.01.2014, n. 888).

Orbene, facendo integrale applicazione delle pattuizioni contenute nella sopra citata clausola penale, andrebbe riconosciuto alla convenuta opposta il diritto di ricevere i canoni scaduti e non pagati e quelli a scadere attualizzati (compreso l'importo per il riscatto finale), oltre agli interessi moratori pattuiti, maturati in relazione al contratto n. OMISSIS del 09.02.2007 ed alla successiva scrittura privata integrativa di proroga e modifica del 16.02.2010, in modo da conseguire l'utile sperato in ipotesi di regolare esecuzione dello stipulato contratto da parte dei soggetti inadempienti.

Agli Utilizzatori, seppure inadempienti, compete, invece, il diritto di detrarre dalle somme dovute alla Concedente il ricavato dalla vendita dell'imbarcazione, a suo tempo spontaneamente restituita dagli stessi Utilizzatori, al netto delle spese sostenute dalla stessa Concedente.

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Dott. Francesco Lamagna del 28 marzo 2017

Per le indicate causali, quindi, in applicazione della più volte citata clausola n. 14, in aggiunta alla somma già percepita a titolo di canoni (Euro 764.000,00) spetterebbe all'opposta la somma di Euro 925.191,87, a titolo di canoni scaduti e non pagati e di canoni a scadere (compreso il prezzo di riscatto, pari ad Euro 14.400,00) attualizzati al momento della anticipata risoluzione contrattuale, comprensiva delle spese vive sostenute, nonché l'ulteriore importo di Euro 90.092,50, a titolo di interessi moratori, per un ammontare complessivo di Euro 1.779.284,37 (Euro 764.000,00 + Euro 925.191,87 + Euro 90.092,50).

Considerato che l'opposta, in forza del contratto di locazione finanziaria, ha già percepito dagli odierni opposenti, a titolo di canoni, la somma di Euro 764.000,00, oltre I.V.A., nonché, quale prezzo di rivendita del bene, l'ulteriore somma di Euro 555.000,00, oltre I.V.A., per un totale di Euro 1.319.000,00, oltre I.V.A., avrebbe diritto di conseguire dagli opposenti la somma di Euro 460.284,37, pari alla differenza tra la somma di Euro 1.779.284,37 (derivante dall'applicazione della clausola n. 14) e quella di Euro 1.319.000,00, già incassata.

Orbene, poiché l'importo di Euro 460.284,37 è superiore all'utile che l'opposta avrebbe conseguito in caso di regolare adempimento dello stipulato contratto di leasing, pari all'importo di Euro 250.257,00, corrispondente alla differenza tra il corrispettivo complessivo del leasing (Euro 1.690.257,00, al netto d'I.V.A.) ed il costo d'acquisto dell'imbarcazione (Euro 1.440.000, al netto d'I.V.A.), risulta manifestamente eccessivo l'importo derivante dall'applicazione della più volte citata clausola penale.

Al riguardo, infatti, appare evidente che l'opposta, in caso di anticipata risoluzione del contratto di leasing per inadempimento degli Utilizzatori, percepirebbe una somma addirittura superiore a quella che avrebbe potuto incamerare in caso di regolare adempimento del rapporto contrattuale e, per di più, in anticipo rispetto alla scadenza naturale, potendo così beneficiare pure dei relativi frutti civili generati dalla disponibilità immediata della stessa somma.

A ciò si aggiunga che l'opposta ha potuto contare sul ricavato della vendita dell'imbarcazione, pari all'importo di Euro 555.000,00, che, presumibilmente, ha proficuamente reimpiegato nella propria attività d'impresa, conseguendo ulteriori utili.

In ragione di quanto argomentato, quindi, va disposta, ai sensi dell'art. 1384 c.c., la riduzione ad equità della clausola penale racchiusa nell'art. 14 delle Condizioni Generali di Contratto sottoscritte tra le parti, in quanto manifestamente eccessiva, riconoscendo all'opposta il diritto di trattenere la somma di Euro 1.319.000,00 già percepita e di ottenere, altresì, dagli odierni opposenti G.M. e G.L. l'ulteriore somma di Euro 250.257,00, da maggiorarsi degli interessi legali, da calcolarsi a far data dalla domanda e sino al saldo.

La raggiunta conclusione comporta inevitabilmente il rigetto delle domande proposte dagli attori opposenti ed in particolare sia di quella diretta ad ottenere la condanna della convenuta opposta alla restituzione delle somme percepite dalla **LEASING SPA**, nel corso del rapporto di locazione a titolo di canoni, sia di quella formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la cui infondatezza risulta palese in considerazione del fatto che le pretese creditorie azionate dall'opposta sono risultate in gran parte fondate e che l'iscrizione di ipoteca giudiziale in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità processuale aggravata solamente nell'ipotesi, non sussistente nel caso in esame, di inesistenza del credito garantito e non già quando il valore dei beni assoggettati ad ipoteca sia esorbitante rispetto all'ammontare del credito azionato (cfr. Cass. 28.5.2010, n. 13107), potendosi configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. solamente qualora la creditrice abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca con dolo o colpa grave, domanda, nella specie, non presentata.

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Dott. Francesco Lamagna del 28 marzo 2017

In definitiva, per quanto sin qui esposto ed argomentato, va disposta, da un lato, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso per importo superiore rispetto a quello giudizialmente riconosciuto dovuto alla convenuta opposta e, dall'altro, senza necessità di procedere ad ulteriore indagine tecnica, la condanna degli oppositori **SOCIETA UTILIZZATRICE** in via tra di loro solidale, (risultando improponibile in questa sede analoga condanna in pregiudizio del Fallimento della **SOCIETA UTILIZZATRICE**.) al pagamento in favore della **LEASING SPA**. della somma capitale di Euro 250.257,00, da maggiorarsi degli interessi legali, da calcolarsi a far data dalla domanda e sino al saldo, con rigetto di ogni altra domanda proposta in causa dalle parti.

Le spese di lite vanno poste a carico della parte opponente, in osservanza del principio di soccombenza, e liquidate in favore della convenuta opposta come da dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, avendo riguardo al valore del *decisum* (Euro 250.257,00) e con il compenso calcolato ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

1) preso atto dell'intervenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto n. NA 7106 del 09.02.2007, con il quale la **LEASING SPA** aveva concesso in locazione finanziaria a **SOCIETA UTILIZZATRICE** l'imbarcazione da diporto Modello OMISSIS, e della successiva scrittura privata integrativa di proroga e modifica del 16.02.2010, per inadempimento dei predetti Utilizzatori, che condanna, in via tra di loro solidale, al pagamento in favore della **LEASING SPA**. della somma capitale di Euro 250.257,00, da maggiorarsi degli interessi legali, da calcolarsi a far data dalla domanda e sino al saldo.

2) Dichiara improponibile in questa sede la domanda dell'opposta diretta ad ottenere la condanna della **SOCIETA UTILIZZATRICE**, ora fallita, al pagamento in favore della **LEASING SPA** della somma capitale e degli interessi legali di cui al precedente punto 1) del dispositivo.

3) Revoca il decreto ingiuntivo n. OMISSIS / 2011 Ing., emesso dall'intestato Tribunale in data 04 / 05.4.2011 in danno degli oppositori ed in favore della **LEASING SPA**

4) Condanna gli oppositori **SOCIETA UTILIZZATRICE**, in via tra di loro solidale, al rimborso delle spese e competenze sostenute nel giudizio dalla **LEASING SPA**., che liquida nell'importo complessivo Euro 13.430,00, oltre alle spese generali, I. V. A. e C. P. A. come per legge.

Così deciso in Vicenza, il 24 febbraio 2017.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*